

DISCIPLINARE TECNICO

Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. "Rigenerazione Urbana" e Ordinanza Commissariale n. 42/2012 - Lavori di adeguamento sismico e funzionale con efficientamento energetico della ex scuola elementare "DANTE ALIGHIERI", sita in via Circonvallazione n.73 a Mirandola (MO) - edificio sottoposto alla tutela secondo il D.LGS. n. 42/2004 e s.m.i., finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU - CUP: I86B14000060004: Servizio di fornitura e posa dei corpi illuminanti.

INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 Oggetto dell'appalto
- Art. 1.2 Ammontare dell'appalto
- Art. 1.3 Criteri e procedura di aggiudicazione
- Art. 1.4 Pagamenti
- Art. 1.5 Garanzia definitiva
- Art. 1.6 Riferimenti bibliografici e normativi

CAPO 2 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE NEL SERVIZIO

- Art. 2.1 Ubicazione delle sedi
- Art. 2.2 Direzione operativa
- Art. 2.3 Subappalto, cessione del contratto e del credito
- Art. 2.4 Consegna del servizio
- Art. 2.5 Durata del contratto e tempo di svolgimento del Servizio
- Art. 2.6 Conduzione del servizio: sospensioni, riprese, proroghe, varianti
- Art. 2.7 Inadempimenti – Penali
- Art. 2.8 Risoluzione del contratto
- Art. 2.9 Recesso
- Art. 2.10 CCNL
- Art. 2.11 Revisione prezzi
- Art. 2.12 Conduzione del servizio: interferenze di soggetti dell'amministrazione appaltante.
- Art. 2.13 Piano di sicurezza
- Art. 2.14 Costi per l'attuazione del piano di sicurezza
- Art. 2.15 Rapporti con l'Amministrazione appaltante
- Art. 2.16 Compiti dell'Amministrazione appaltante

CAPO 3 – NORME FINALI

- Art. 3.1 Accertamento delle prestazioni
- Art. 3.2 Contabilità finale e Certificato di pagamento
- Art. 3.3 Tracciabilità
- Art. 3.4 Trattamento dei dati personali
- Art. 3.5 Stipula del contratto
- Art. 3.6 Foro competente

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto della presente attività è l'affidamento del servizio di fornitura e posa dei corpi illuminanti presso l'ex scuola elementare Dante Alighieri sita in via Circonvallazione a Mirandola (MO), aventi le caratteristiche meglio illustrate nelle tabelle di seguito riportate:

| Ex scuola elementare Dante Alighieri sita in via Circonvallazione a Mirandola (MO) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione |
| CORPI ILLUMINANTI |
| Corpi scale |
| Hall d'ingresso alla scuola |
| Locali ad uso MENSA |
| Sistema TRACK 48 TWIN per Biblioteca II° piano |
| Porte d'ingresso OUTDOOR |
| Corridoi senza contro soffitto (PI° e PII°) |

L'appalto è affidato per conto dell'Ente di seguito riportato:

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE ENTE | COMUNE DI MIRANDOLA |
| INDIRIZZO | SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA COSTITUENTE N.1 |
| CAP | 41037 |
| CITTÀ | MIRANDOLA |
| PROV. | MODENA |
| PARTITA IVA | 00270570369 |
| REFERENTE | ARCH. MICHELA DI LEVA |
| TELEFONO | 0535/29672 |
| E-MAIL | michela.dileva@comune.mirandola.mo.it |
| E-MAIL PEC | comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it |

Art. 1.2 - Ammontare dell'appalto

L'affidamento in oggetto relativo al servizio di fornitura e posa dei corpi illuminanti presso l'ex scuola elementare Dante Alighieri sita in via Circonvallazione a Mirandola (MO) indicato al precedente Art. 1.1, non potrà essere superiore ad **€ 60.000,00** IVA esclusa.

Art. 1.3 – Criteri e procedura di aggiudicazione

L'appalto in oggetto sarà stipulato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più

operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. L'offerta dovrà essere formulata attraverso procedura telematica espletata nella sezione MePA della centrale di committenza Consip S.p.a.

In riferimento all'art. 2 del D. Lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che modifichino all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Ditta QUARTA DIMENSIONE S.R.L. dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente affidamento è il seguente: FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI.

Art. 1.4 - Pagamenti

Per lo svolgimento delle lavorazioni di fornitura e posa dei corpi illuminanti presso l'ex scuola elementare Dante Alighieri sita in via Circonvallazione a Mirandola (MO), viene corrisposto un compenso pari ad € 59.918,87 oltre I.V.A. e così per complessivi € 73.101,02 importo che sarà liquidato alle seguenti modalità:

- 30% dell'importo complessivo all'approvazione della determina di affidamento;
- 70% a seguito dell'attestazione della corretta esecuzione da parte della D.L. e della Direzione operativa architettonica.

Art. 1.5 – Riferimenti bibliografici e normativi

Le norme che disciplinano il presente appalto sono le seguenti:

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - D. Lgs. 81 del 09/04/08.

CAPO 2 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE NEL SERVIZIO

Art. 2.1 - Ubicazione delle sedi.

La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata presso la seguente sede:

- Ex scuola elementare Dante Alighieri sita in via Circonvallazione a Mirandola (MO)

Art. 2.2 - Direzione operativa.

La fornitura dovrà essere effettuata con personale dipendente proprio dell'Operatore Economico e saranno a loro totale carico le responsabilità.

Art. 2.3 - Subappalto, cessione del contratto e del credito

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'Art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'affidatario dovrà eseguire almeno il 50% delle prestazioni. L'affidatario rimarrà unico responsabile della corretta esecuzione del servizio.

Art. 2.4 - Tempo di svolgimento delle attività.

Le lavorazioni dovranno avvenire come di seguito riportato:

- entro il 25/06/2026.

Art. 2.8 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. 6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. 7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto. 8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 2.9 - Recesso

Ai sensi dell'articolo 123 del Dlgs 36/2023:

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle

forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 2.10 - CCNL

In riferimento all'art. 2 del D. Lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che modifica all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Ditta dovrà indicare il contratto collettivo prevalente applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente affidamento

Art. 2.11 - Revisione Prezzi

Per le clausole di revisione dei prezzi, si applica quanto previsto dall'articolo 60 del D. Lgs 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

Art. 2.12 - Conduzione del servizio: interferenze di soggetti dell'amministrazione appaltante.

Nel corso dell'effettuazione della fornitura e posa dei corpi illuminanti occorre coordinarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 2.13 – Sicurezza luoghi di lavori

Dovrà essere predisposto il POS (piano operativo di sicurezza)

Art. 2.14 - Costi per l'attuazione del piano di sicurezza

Non sono previsti costi aggiuntivi della sicurezza per interferenza con altre attività.

Art. 2.15- Rapporti con l'Amministrazione appaltante

La ditta dovrà comunicare, all'atto dell'aggiudicazione, il nominativo di un proprio responsabile quale referente per l'Ente per la gestione di eventuali criticità tecniche dando evidenza di un numero di recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.

Art. 2.16 - Compiti dell'Amministrazione appaltante

L'Ente si impegna a consentire alla ditta libero accesso alle strutture di cui al precedente paragrafo 2.1.

CAPO 3 – NORME FINALI

Art. 3.1 - Accertamento delle prestazioni

Ad ultimazione della fornitura e posa dei corpi illuminanti, l'Operatore Economico dovrà attendere l'attestazione della corretta esecuzione da parte della D.L. e della Direzione operativa architettonica.

Art. 3.2 – Verifica di conformità e pagamento della prestazione

Ad ultimazione delle prestazioni si provvederà nei termini di cui all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, previa verifica della Regolarità contributiva della ditta. Il termine di pagamento è fissato secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 231/2002.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16 bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire d'ufficio il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione delle fatture a favore dell'Appaltatore.

Le fatture, intestate al Comune di Mirandola, dovranno riportare, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.267/2000, tutti i dati contabili che verranno comunicati in sede di assegnazione del servizio, nonché gli estremi del conto corrente dedicato (vedi sotto alla voce "Tracciabilità"). L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Visti gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, definiti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, vigenti a partire dal 31/03/2015, **le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice univoco ufficio Q0150M e dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG).**

L'imposta sul valore aggiunto afferente alle prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment e reverse charge).

Art. 3.3 - Tracciabilità

L'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, ha introdotto nuove disposizioni in materia di lotta alla mafia e di prevenzione alle infiltrazioni criminali, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari disponendo, tra l'altro, che tutti i pagamenti relativi a servizi e forniture pubblici devono essere effettuati su conti correnti "dedicati", anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità.

Pertanto, relativamente alle prestazioni oggetto della presente richiesta:

l'Operatore Economico assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto l'Operatore Economico si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'Operatore Economico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

L'Operatore Economico, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata è causa di risoluzione di diritto del contratto l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 9bis L. 136/2010).

Art. 3.4 – Trattamento dei dati personali

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede legale in Piazza Costituente n.1 - T. 0535-

29511, e-mail: info@comune.mirandola.mo.it, PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it, sito web: www.comune.mirandola.mo.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio, Andrea Lui - T. 0535 29700, e-mail: andrea.lui@comune.mirandola.mo.it.

I dati personali sono raccolti dal Servizio scrivente esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è Alice Incerti contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpd@comune.mirandola.mo.it.

Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785, e-mail: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, sito web: www.garanteprivacy.it

L'informativa estesa è consultabile online sul sito www.comune.mirandola.mo.it.

Art. 3.5 – Stipula del contratto

Il Contratto sarà formalizzato mediante stipula nella sezione MePA della piattaforma "Acquistinrete.pa". Alla stipula seguirà una successiva comunicazione dell'Ente contenente i dettagli tecnici (es. referente servizio, accessibilità al luogo e modalità di consegna dei beni, dati contabili, etc.).

L'avvio dell'esecuzione dell'appalto potrà essere effettuato in via d'urgenza a semplice richiesta del responsabile del procedimento, anche prima del perfezionamento del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 3.6 - Foro competente

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Comunale di Mirandola.

Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Modena.

Il Responsabile del Procedimento
Michela Di Leva



Allegati:

- Modulo Autocertificazione requisiti di partecipazione
- Modulo tracciabilità dei flussi finanziari
- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato